



AERONAUTICA MILITARE

IL COMANDANTE LE SCUOLE A.M./ 3[^] REGIONE AEREA

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 66 del 15.03.2010 e s.m.i. “Codice dell’ordinamento militare” e del D.P.R. n. 90 del 15.03.2010 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo n. 14 della legge n. 246 del 28.11.2005”

RENDE NOTO

che, dalla data di affissione del presente manifesto all’Albo Pretorio Comunale, è in pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi presso l’Ufficio Tecnico dei Comuni di Giugliano in Campania (Na), Pozzuoli (Na) e Castel Volturno (Ce), il proprio Decreto n. 03/15 del 21/05/2015, con allegata la planimetria in scala 1:4.000, contenente lo stralcio dei fogli di mappa nn. 72/A, 72/B, 72/C, 72/D, 80, 83/A, 83/B, 83/C, 83/D, 83/E, 84 e 88 del Comune di Giugliano in Campania (Na), nn. 7 e 91 del Comune di Pozzuoli (Na) e n. 51 del Comune di Castel Volturno (Ce) indicante i fondi situati nell’ambito di giurisdizione dei suddetti Comuni, soggetti a specifiche limitazioni, stabilite a tutela dell’installazione permanente militare, situata in località “**Licola**”.

Sono esclusi dall’imposizione dei vincoli, tutti i fabbricati eventualmente già esistenti e conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Il suddetto Decreto, con i relativi allegati, resterà a libera visione di chiunque abbia interesse per tutto il periodo di deposito e, successivamente, fino a che l’imposizione avrà effetto.

Lo stesso diverrà esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nei predetti Uffici Comunali.

Le limitazioni imposte con il suddetto Decreto, avranno effetto dalla data di esecuzione e resteranno in vigore per un periodo di cinque anni.

Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso gerarchico al Ministero della Difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai proprietari dei terreni assoggettati alle predette limitazioni saranno corrisposti, previa domanda degli aventi diritto, gli indennizzi determinati secondo le disposizioni di cui all’art. 325 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010.

La domanda, cui va apposta marca da bollo, va presentata al Sindaco del Comune ove insistono i suoli soggetti a vincolo. Nella domanda, redatta secondo il modello predisposto da questa Amministrazione Militare, in distribuzione presso l’Ufficio Tecnico Comunale, il Comando Militare dell’A.M. e la locale Stazione dei Carabinieri, il richiedente deve dichiarare espressamente la proprietà del bene, assumendosene ad ogni effetto la responsabilità anche penale.

La sottoscrizione della domanda deve essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Ove il fondo sia stato concesso, prima dell’imposizione delle limitazioni, in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere a questi parte dell’indennizzo di cui sopra, in rapporto al danno subito.

La relativa misura, qualora manchi l’accordo tra le parti, è determinata dagli arbitri nominati, uno dal proprietario, l’altro dal conduttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale del circondariato.

Lo stesso Presidente del Tribunale procederà alla nomina dell’arbitro non designato dalla parte.

La decisione del Collegio Arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, è suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal Codice di Procedura Civile.

La determinazione dell’indennizzo, effettuata all’atto dell’imposizione dei vincoli, vale per l’intero quinquennio di efficacia dell’imposizione stessa.

L’indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.

E’ fatto obbligo, al proprietario dei terreni, di dare tempestiva comunicazione a questa Amministrazione Militare circa l’eventuale cessione del bene gravato da limitazioni.

Le violazioni dei vincoli imposti con il presente Decreto, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore ad € 52,00 e non superiore ad € 516,00.

La sanzione amministrativa sarà inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non ottemperi alla diffida di far cessare la violazione.

Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura ed ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il Comandante Territoriale.

Per ogni altra norma si rimanda alle disposizioni di cui ai decreti in premessa.

Bari, lì 21 maggio 2015

F.to
IL COMANDANTE
Gen. S.A. Franco GIRARDI